



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi
Vigilanza e Registri sportivi

Provvedimento n. 13

del **16/05/2024**

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – “**SCI CAI SCHIO**” – **CF 92000430246** – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera di Consiglio Nazionale n. 1720 del 15 settembre 2022 con la quale, nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale facente capo al CONI, è stata effettuata una ricognizione di principi, effetti e finalità derivanti dall’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI con le modalità previste dal suddetto Regolamento di Funzionamento in vigore;
- VISTO** l’art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all’esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l’Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell’iscrizione di tutti i requisiti indicati all’art. 3”;*
- VISTA** la nota del 13/05/2024 con la quale la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) ha comunicato l’estinzione dello “**SCI CAI SCHIO**”, **CF 92000430246**, allegando relativa attestazione dell’Agenzia delle Entrate, precisando di averne ricevuto notizia da parte dell’associazione, attraverso lo Studio Ceola Professionisti Associati, solo in data 13/03/2024;

- VISTA** l'iscrizione in data **17/05/2012** dello "**SCI CAI SCHIO**", CF **92000430246**, quale affiliato alla FISl con codice affiliazione 00085 valida sino al 30/09/2012 e rinnovata, con la comunicazione di avvenuto rinnovo dell'affiliazione da parte della Federazione medesima, per gli anni sportivi successivi fino a quello in scadenza al **31/05/2024**;
- RLEVATO** che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate il Codice Fiscale **92000430246** è risultato estinto in data **18/04/1995** e pertanto in data precedente a quella dell'iscrizione al Registro (**17/05/2012**);
- PRESO ATTO** che in riscontro alla segnalazione della FISl, il CONI, in conformità al Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, con email del 13/05/2024, ha informato la Federazione medesima delle risultanze contenute nel Registro ed in particolare sull'anomalia in ordine alla data di iscrizione dell'affiliata (17/05/2012) effettuata in data successiva a quella di estinzione (18/04/1995), preannunciando l'adozione del Provvedimento di nullità dell'iscrizione, nei confronti del soggetto con CF **92000430246**;
- RITENUTO** che l'iscrizione conseguita dallo "**SCI CAI SCHIO**", CF **92000430246**, n data **17/05/2012**, già estinta al 18/04/1995, sia da dichiararsi nulla,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, dello "**SCI CAI SCHIO**", CF **92000430246**;
- di addebitare alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISl) l'omesso preventivo controllo sulla correttezza dei dati per l'iscrizione al Registro della propria affiliata;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

